

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA

"PORTO IN RETE"

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. È istituita L'Associazione denominata "Porto in Rete".
2. L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dalla L. n. 266/1991 e dalla l.r. n. 01/2008.
3. L'Associazione ha sede in Porto Mantovano, Via Piazza della Pace 5 c/o Centro del Volontariato Don Antonio Salvato. Il cambiamento della sede dell'Associazione comporta sempre modifica allo statuto e può essere deliberato, a parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 5 del presente statuto, dall'Assemblea Ordinaria. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può individuare un domicilio fiscale diverso dalla sede legale.

Art. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare l'Associazione ha lo scopo di affrontare in modo organico e mirato i bisogni emergenti della comunità di Porto Mantovano e migliorare la qualità della vita della cittadinanza ponendosi come principio la coesione sociale e la solidarietà.
2. L'Associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, svolge le seguenti attività:
 - coordinamento fra le associazioni aderenti anche al fine di organizzare manifestazioni, eventi, incontri attraverso i quali le associazioni promuovono le loro attività alla cittadinanza e raccolgono fondi necessari ad attivare azioni innovative al

fine di supportare i bisogni emergenti della comunità

- promuovere la collaborazione reciproca delle associazioni al fine di supportare i bisogni emergenti dalla comunità
- interlocuzione e confronto con gli Enti Pubblici locali e distrettuali sui bisogni emergenti
- promozione delle attività delle singole associazioni socie
- sviluppo della progettualità degli interventi sul territorio comunale di Porto Mantovano
- messa in rete dei servizi delle singole associazioni al fine di migliorare la qualità della vita della cittadinanza di Porto Mantovano con particolare attenzione alle necessità delle fasce deboli della popolazione.

3. In attuazione dello statuto l'Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con eventuali dipendenti, e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

4. L'Associazione può decidere, nei limiti di cui al primo comma del presente statuto, di attivare rapporti di collaborazione o di lavoro finalizzati a favorire il raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali collaborazioni o assunzioni di dipendenti sono sottoposte ai limiti stabiliti dalla L n. 266/1991.

Art. 3 - CRITERI E MODALITÀ DI ADESIONE

1. Possono, previa specifica richiesta, aderire all'Associazione tutte le organizzazioni di volontariato, associazioni senza scopo di lucro e altri enti non profit che siano costituiti o che svolgano attività nel territorio del Comune di Porto Mantovano purché condividano

lo scopo e l'oggetto dell'Associazione, si impegnino a rispettare quanto deliberato dagli organi sociali e si rendano disponibili a collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

2. La domanda di ammissione, predisposta su modulo prestampato, deve essere presentata al Consiglio Esecutivo che la sottopone, con parere motivato, all'approvazione dell'Assemblea. Alla domanda di ammissione deve essere allegata:

- copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto o dell'atto fondativo
- copia del provvedimento con cui l'organo competente dell'Associazione aspirante socia delibera la richiesta di adesione
- atto scritto recante l'indicazione del proprio rappresentante in Assemblea.

3. Il Consiglio Esecutivo dell'Associazione può richiedere, all'aspirante socio, una relazione sull'attività svolta o prevista sottoscritta dal presidente.

4. Tutti i soci aderenti sono tenuti:

- al rispetto del presente Statuto e dei deliberati degli organi elettivi dell'Associazione
- a prestare la propria collaborazione nelle attività istituzionali dirette al raggiungimento dello scopo sociale
- al pagamento della quota sociale, qualora deliberato dall'Assemblea
- a non procurare danno, di alcun tipo, all'Associazione

5. Tutti i soci hanno diritto:

- ad esprimere il loro voto in Assemblea
- a candidarsi alle cariche sociali
- a partecipare alla vita associativa
- ad essere informati sulle attività sociali

6. La qualità di socio si perde:

- per dimissioni
- per scioglimento dell'associazione rappresentata
- per mancato pagamento della quota associativa annuale, qualora deliberata dall'Assemblea, entro i termini previsti
- per decisione motivata dell'Assemblea, sentita l'associazione interessata, su proposta del Consiglio Esecutivo in caso di danno procurato o per violazione dello statuto o delle decisioni adottate dagli organi sociali.

Art. 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
2. Presidente, Vice Presidente e Segretario compongono il Consiglio Esecutivo.
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 5 - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dai rappresentanti delle Associazioni aderenti.
2. Ogni Associazione aderente nomina, con atto scritto, un proprio rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente. Ogni Associazione ha diritto ad un solo voto in Assemblea. Ogni Associazione può essere portatrice di una sola delega scritta di altro socio.
3. L'Associazione aderente può, in ogni momento e per qualsiasi motivo, cambiare il proprio rappresentante mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Esecutivo nella quale devono essere precisate le generalità del sostituto.
4. Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, senza diritto di voto, rappresentanti della Giunta Comunale o dell'Amministrazione del Comune di Porto

Mantovano o rappresentanti di altri enti pubblici locali.

5. L'Assemblea è convocata da Presidente, dietro apposita delibera del Consiglio Esecutivo, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un decimo dei suoi componenti e, comunque, almeno quattro volte all'anno. La convocazione deve essere fatta mediante avviso affisso alla sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione. In ogni caso il Consiglio Esecutivo avrà cura ad attivare tutti i canali che possano favorire la più ampia e consapevole partecipazione dei soci alle riunioni dell'Assemblea.

6. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed, in seconda convocazione trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

7. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. L'Assemblea delibera il regolamento elettorale. Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate alla presenza e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 6 – ORGANIZZAZIONE DELLE RIUNIONE E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. La prima seduta di Assemblea deve essere convocata entro la fine del mese di marzo di ogni anno e ha il compito di:

- discutere e approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte
- eleggere, ogni tre anni, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione
- discutere e decidere su ogni altra questione sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo

2. La seconda seduta di Assemblea deve essere convocata entro la fine del mese di

giugno di ogni anno e ha il compito di:

- monitorare l'attuazione del programma di attività deliberato per l'anno in corso prendendo le decisioni conseguenti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati
- discutere e decidere su ogni altra questione sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo.

3. La terza seduta di Assemblea deve essere convocata entro la fine del mese di ottobre di ogni anno e ha il compito di:

- discutere in merito ai bisogni emersi dalla cittadinanza individuando le priorità emerse e determinando quali di essi da sostenere dando, nel contempo, mandato al Consiglio Esecutivo di predisporre, conseguentemente, il programma di attività e il bilancio preventivo da discutere e approvare alla successiva seduta
- discutere e decidere su ogni altra questione sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo.

4. La quarta seduta di Assemblea deve essere convocata entro la fine del mese di dicembre di ogni anno e ha il compito di:

- discutere e approvare il programma di attività e il bilancio preventivo ad esso collegato determinando, eventualmente, l'ammontare della quota sociale annuale
- discutere e decidere su ogni altra questione sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo.

5. Di ogni seduta di Assemblea è redatto verbale dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. I verbali sono conservati in apposito libro verbali dell'Assemblea e custoditi, sotto la responsabilità del Segretario, presso la sede sociale. Ogni socio può prenderne liberamente visione e trarne copia.

Art. 7 - CONSIGLIO ESECUTIVO

1. Il Consiglio Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Esecutivo dura in carica 3 anni.
2. Le sedute del Consiglio Esecutivo sono convocate dal Presidente almeno 5 giorni prima della riunione. Il Consiglio Esecutivo si riunisce almeno sei volte l'anno.
3. Il Consiglio Esecutivo è validamente costituito alla presenza della totalità dei suoi membri.
4. Ogni componente del Consiglio Esecutivo può esprimere un solo voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Compete al Consiglio Esecutivo:
 - a) dare mandato al Presidente di convocare l'Assemblea
 - b) proporre all'Assemblea l'esclusione del socio motivandone la richiesta
 - c) predisporre la relazione sull'attività svolta e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
 - d) predisporre il bilancio preventivo, con l'eventuale indicazione dell'ammontare della quota sociale, e la proposta di programma di attività future da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
 - e) realizzare quanto previsto dal programma di attività approvato dall'Assemblea autorizzandone le spese e coordinando l'attività delle Associazioni socie impegnate nella sua realizzazione
 - f) amministrare le entrate e le uscite e il patrimonio dell'Associazione
 - g) sottoscrivere accordi di collaborazione, protocolli d'intesa e altri strumenti formali volti al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea, previa autorizzazione dell'Assemblea stessa.

- h) Assumere, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, il personale ritenuto necessario per il conseguimento degli scopi sociali
 - i) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
6. Ai lavori del Consiglio Esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i soci. Il Presidente può invitare ai lavori del Consiglio Esecutivo i rappresentanti degli enti pubblici locali qualora lo ritenga utile.
7. Di ogni Consiglio Esecutivo è redatto verbale dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. I verbali sono conservati in apposito libro verbali del Consiglio Esecutivo e custoditi, sotto la responsabilità del Segretario, presso la sede sociale. Il Consiglio Esecutivo, nella persona del Segretario, garantirà la più ampia diffusione possibile dei propri verbali attraverso i mezzi di comunicazione attivati dall'Associazione. Ogni socio può, previa richiesta, prenderne liberamente visione e trarne copia.

Art. 8 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO

1. Viene eletto Presidente dell'Associazione il rappresentante dell'Associazione sociale che, durante l'Assemblea elettiva, abbia ottenuto la maggioranza delle preferenze.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Esecutivo.
3. Il Presidente dura in carica 3 anni. Il Presidente può prendere autonomamente decisioni di competenza del Consiglio Esecutivo nei casi di necessità ed urgenza al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere obbligatoriamente sottoposte a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Esecutivo.
4. Il Vice Presidente sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente e ne assume tutte le funzioni. Il Vicepresidente gestisce, in accordo con il Presidente e con il

Segretario le entrate e le uscite economiche dell'Associazione sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Esecutivo curando la tenuta della contabilità sociale e predisponendo le bozze dei bilanci preventivo e consuntivo.

5. Il Segretario dell'Associazione verbalizza le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo curando la tenuta dei relativi libri verbali e ne assicurandone la libera visione ai soci. Il Segretario, inoltre, cura la regolare tenuta del libro dei soci verificando la presenza del numero di soci previsti dal presente statuto per le riunioni dell'Assemblea e la loro legittimazione a partecipare.

Art. 9 - PERDITA DELLA CARICA DI PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO

1. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario perdono dette cariche per:
 - a) dimissioni
 - b) per revoca deliberata dall'Assemblea con il voto deliberato dalla maggioranza assoluta dei soci
 - c) scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Associazione
 - d) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.
2. In caso di cessazione dalla carica del Presidente o del Vicepresidente o del Segretario, l'Assemblea dovrà, nella prima riunione successiva eleggere un sostituto che ricoprirà la carica sociale per tutto il tempo residuo prima della successiva Assemblea elettiva.

Art 10 – LE RISORSE ECONOMICHE E I BILANCI.

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:
 - a) i proventi derivanti dalle quote sociali, qualora deliberate dall'Assemblea
 - b) i contributi pubblici e dei privati

- c) i proventi derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi
 - d) i proventi derivanti da convenzioni con enti o amministrazioni pubbliche
 - e) ogni altra entrata economica di tipo non commerciale permessa dalla L n. 266/1991 e dalle altre norme in materia.
2. L'esercizio si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I bilancio preventivo e consuntivo vengono predisposti dal Consiglio Esecutivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo i termini e le modalità descritti negli articoli 6 e 7 del presente statuto.

Art. 11 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

Art 12 - LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la messa in stato di liquidazione viene deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto.
2. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, ad altro organismo consultivo od associazione di volontariato del territorio aventi finalità analoghe o assimilabili.